

ISTITUTO COMPRESIVO
TRENTO 6

Scuola secondaria di I grado "A. Manzoni" - Trento
Scuole primarie "B.S. Bellesini" Trento - "A. Schmid" Trento - "S. Vigilio" Vela - Cadine
"A. Degasperi" Sardinia - "S. Pertini" Sopramonte

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

Personale docente

Il giorno 10 giugno 2021, in modalità di videoconferenza con l'Istituto Comprensivo Trento 6, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 CCPL 29.11.2004 e ss.mm.

TRA LE DELEGAZIONI

DI PARTE PUBBLICA

rappresentata da

Il Dirigente scolastico pro-tempore Pasqualin Paola

DI PARTE SINDACALE costituita da

CISL Scuola

FLC CGIL

FGU-GILDA degli insegnanti

UIL Scuola

Fusi Giuseppe

Mazzacca Cinzia

Cappelli Paolo

Terragnolo Giovanna e Brugnara Annuska

RSA

Vitti Chiara per la FLC CGIL

Mannarini Carla per la UIL Scuola

SI CONVIENE E SI STIPULA

il seguente **Contratto Collettivo Decentrato destinato al personale docente dell'Istituto Comprensivo Trento 6**

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità del contratto

Il contratto ha lo scopo di esplicitare modi e contenuti delle relazioni sindacali a livello di istituto, assicurando la massima trasparenza nelle procedure di gestione delle risorse umane e strumentali, nei limiti previsti dalla contrattazione decentrata provinciale e dalla normativa vigente.

Art. 2 – Campo di applicazione, decorrenza e durata


1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, ha la durata di tre anni scolastici a partire dall'a.s. 2021-22, tranne per le materie che per loro natura vengono regolate annualmente; esso si intende tacitamente prorogato qualora nessuna delle parti firmatarie comunichi all'altra la disdetta entro un mese dalla scadenza.
3. In caso di disdetta, le disposizioni dell'accordo rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da un accordo successivo.
4. Il contratto può essere integrato e/o modificato a seguito di innovazioni legislative o contrattuali oppure su richiesta di una delle parti firmatarie.

Art. 3 – Interpretazione autentica

1. Secondo quanto previsto dal CCPL, qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Le parti concordano di sperimentare, prima di accedere alle normali procedure di risoluzione di controversie, tentativi di conciliazione bonaria di eventuali controversie collettive.
4. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 4 – Materie oggetto di contrattazione

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'Istituto le materie previste dall'art. 5, comma 3, del CCPL 29-11-2004 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo all'Accordo per il rinnovo del CCPL per il triennio 2016-2018, art. 3 commi 2-3:
2. A livello di Istituzione scolastica, la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
 - a) criteri generali di utilizzazione del personale in rapporto alle attività previste dal progetto di istituto e criteri generali inerenti le prestazioni in regime di flessibilità e relativi ai ritorni pomeridiani;
 - b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente alle sezioni staccate e ai plessi;
 - c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali;
 - d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo unico dell'istituzione scolastica, per l'attribuzione dei compensi accessori, per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo unico dell'istituzione scolastica e per le attività comunque finanziate, eccetto quelle a destinazione vincolata;
 - f) criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione).
3. Nell'ambito della contrattazione decentrata d'istituto di cui alla lettera e) del precedente comma (contrattazione relativa alle risorse del FUIS) sono individuate le attività incentivabili sulla eventuale quota del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale destinata dalla Giunta provinciale per il personale docente, tenuto conto delle specifiche destinazioni di tali risorse



previste dalla Giunta provinciale medesima in sede di annuale assegnazione in coerenza con le finalità dell'art. 112 della L.P. 5/2006. La contrattazione di tali risorse si svolge congiuntamente a quella relativa alle risorse del FUIS.

4. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola.

TITOLO SECONDO

CRITERI GENERALI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN RAPPORTO ALLE ATTIVITÀ' PREVISTE DAL PROGETTO DI ISTITUTO E CRITERI GENERALI INERENTI LE PRESTAZIONI IN REGIME DI FLESSIBILITÀ' E RELATIVI AI RITORNI POMERIDIANI

Art. 5 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro massimo giornaliero di ogni docente a tempo pieno, con esclusione degli scrutini, dei consigli di classe, delle programmazioni collegiali e degli esami, è di norma di 8 ore effettive, di cui non più di 6 ore di lezione, salvo situazioni di comprovata necessità o disponibilità individuale che dovrà, comunque, rispondere alle esigenze organizzative e didattiche.

2. Si richiamano integralmente i principi già previsti dalle disposizioni normative attualmente vigenti, in particolare:

- il dirigente scolastico, nel rispetto prioritario delle esigenze organizzative e didattiche, richiamate nel comma successivo, formula e espone l'orario settimanale delle lezioni secondo il principio di imparzialità, correttezza e buona fede;
- nella stesura degli orari si terrà conto dei "criteri per la formulazione dell'orario" previsti dal Progetto di Istituto e nel rispetto delle norme di legge (ad esempio relative alle genitorialità L. 170/2010 e L. 104/92).

Art. 6 - Criteri generali di utilizzo del personale docente in rapporto al Progetto d'Istituto

1. In relazione alle attività previste dal Progetto d'Istituto, il personale docente è utilizzato tenendo in considerazione:

- specifiche e documentate competenze;
- esperienza pregressa;
- disponibilità alla collaborazione;
- progettazione di intervento rispetto all'incarico
- avvicendamento degli incarichi;
- equa distribuzione degli incarichi per evitare la concentrazione degli stessi.

Art. 7 - Prestazioni in regime di flessibilità e ritorni pomeridiani

1. Le prestazioni in regime di flessibilità saranno organizzate tenendo in considerazione quanto previsto dal Progetto d'Istituto e le necessità organizzative volte ad assicurare un buon funzionamento del servizio anche secondo una distribuzione equa dei carichi di lavoro e dei rientri pomeridiani nonché nel rispetto della distribuzione dell'orario cattedra e delle tutele di legge, ed esattamente:

- attività di sorveglianza degli alunni,
- servizio di mensa e dopomensa,
- attività di sostegno e recupero,
- attività di potenziamento,

- accompagnamento in attività didattiche organizzate dall'Istituto,
 - tutte le altre attività di arricchimento formativo afferenti al progetto didattico deliberato dal Collegio Docenti.
2. Qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione per motivi didattici, deliberati dal Collegio Docenti, ne comporta il recupero, fino al completamento dell'orario d'obbligo, nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'Istituzione Scolastica (art. 28 CCPL).
 3. Quando una classe è coinvolta in attività extrascolastiche o in progetti che comportano una modifica dell'orario delle lezioni, i docenti in servizio su quella classe non impegnati in tali attività/progetti, rimangono a disposizione per interventi con gli studenti e/o supplenze brevi da svolgersi secondo il proprio orario. In mancanza di queste necessità, in accordo con il docente interessato, il dirigente scolastico può programmare l'assenza e/o la variazione dell'orario di servizio: in questo caso le ore non prestate verranno utilizzate per lo svolgimento di attività con gli studenti entro il termine delle lezioni o per il recupero di altre attività svolte. In aggiunta, con le stesse modalità, si può concordare il recupero delle ore prestate fuori dall'orario di servizio extra orario, utilizzate per partecipare ai corsi di formazione obbligatori previsti dalla normativa vigente.

TITOLO TERZO

CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE ALLE SEZIONI STACCATE E AI PLESSI

Art. 8 - Criteri per l'assegnazione dei docenti alle sezioni staccate ed ai plessi

1. Nell'assegnazione dei docenti ai plessi il Dirigente adotta i seguenti criteri generali:
 - a) riconoscimento delle competenze dei docenti in rapporto a quanto previsto dal Progetto d'Istituto, dei titoli culturali e didattici, dell'esperienza professionale pregressa;
 - b) equilibrata presenza nei diversi plessi di docenti a tempo determinato e/o part time.
2. I docenti interessati all'assegnazione ad un plesso o al trasferimento da un plesso ad un altro, devono presentare specifica domanda scritta, adeguatamente motivata:
 - entro il mese di giugno dell'anno scolastico precedente a quello della richiesta di assegnazione per i docenti con titolarità;
 - al più presto a seguito della presa d'atto dell'assegnazione dell'Istituto da parte dei rimanenti docenti.

Il Dirigente comunica ai docenti l'assegnazione ai plessi entro la data del primo Collegio dei docenti di ciascun anno scolastico.

3. Nel caso pervengano più richieste per lo stesso plesso, l'assegnazione verrà condotta tenendo presente il seguente ordine di precedenza:
 - docenti titolari perdenti posto sul singolo plesso o sull'Istituto;
 - docenti titolari;
 - docenti a tempo indeterminato assegnati all'Istituto a seguito di trasferimento o immissione in ruolo;
 - docenti a tempo indeterminato assegnati all'Istituto a seguito delle operazioni di utilizzo e di assegnazione provvisoria;
 - docenti a tempo determinato che nell'anno precedente siano stati in servizio nel plesso richiesto.
4. Il Dirigente può derogare dai precedenti criteri con provvedimento motivato e comunicato in forma scritta.

TITOLO QUARTO

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

Art. 9 - Obiettivi e strumenti


1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. contrattazione decentrata;
 - b. informazione preventiva;
 - c. informazione successiva;
 - d. concertazione;
 - e. interpretazione autentica, come disciplinato dall'art. 3
3. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 10 - Rapporti tra RSA/OO SS e Dirigente

1. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
2. Ogni richiesta d'incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.
3. Agli incontri possono partecipare:
 - a) per la parte sindacale, i delegati sindacali incaricati dalle OO.SS. rappresentative e firmatarie dei CCPL vigenti e/o rappresentanti delle stesse OO.SS. entro il limite massimo di tre componenti per ciascuna OO.SS.;
 - b) per la parte pubblica, il Dirigente Scolastico, che può farsi assistere da persone di fiducia da lui individuate senza oneri per la scuola.
4. Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate dal dirigente scolastico prima dell'incontro di contrattazione.
5. Al termine di ogni incontro le parti, anche su richiesta di una sola, possono redigere un processo verbale sottoscritto dalle parti medesime, che riporta le eventuali diverse posizioni emerse, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del CCPL (concertazione).
6. Dopo la firma degli accordi, i contratti saranno pubblicati a cura del dirigente scolastico in "Amministrazione trasparente – personale – contratti integrativi".

Art. 11 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a) utilizzazione dei servizi sociali;
 - b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - c) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - d) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica



con altri enti e istituzioni in cui rientrano i corsi di formazione finanziati con il Fondo sociale Europeo;

d bis) criteri relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario;

e) criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

2. Nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli Organi Collegiali lo stesso dirigente fornisce l'informazione preventiva ai rappresentanti delle OO.SS. rappresentative e firmatarie e alle RSA nel corso di appositi incontri o tramite PEC, di norma e compatibilmente con gli adempimenti dettati dall'Amministrazione:

- entro il mese di settembre di ogni anno scolastico per quanto riguarda i punti a, b, d e d bis;
- entro il mese di maggio per quanto riguarda il punto c;
- entro il mese di dicembre per quanto riguarda il punto e.

Art. 12 – Informazione successiva

1. Il Dirigente fornisce l'informazione successiva alla parte sindacale, entro il mese di ottobre, in relazione ai compensi erogati al personale utilizzato in attività e progetti comunque finanziati, compresi i corsi finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le disposizioni vigenti.
2. Ricevuta la documentazione, le stesse possono richiedere uno specifico incontro al fine di acquisire ulteriori informazioni sulla materia.

Art.13 – Concertazione

1. I soggetti sindacali di cui all'art. 6 del CCPL, ricevuta l'informazione preventiva, possono chiedere in forma scritta che si dia inizio alla procedura di concertazione a livello di istituzione scolastica sulle seguenti materie:
 - a) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni, in cui rientrano i corsi finanziati con il Fondo Sociale Europeo.
 - b) criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale.

Art. 14 – Attività sindacale

1. Alle RSA ed alle OO.SS rappresentative è garantito l'utilizzo di un apposito albo posto nella sede centrale in luogo accessibile a tutto il personale della scuola. L'Istituto è disponibile, insieme alle OO.SS e all'Amministrazione, a studiare la fattibilità di un albo sindacale on line.
2. Le OO.SS e le RSA hanno diritto di affiggere all'albo materiali che riguardino materie di carattere contrattuale e del lavoro; detti materiali vanno firmati da chi li emette, che ne assume così la responsabilità legale.
3. Alle RSA e alle OO.SS è consentito, per finalità inerenti alle funzioni attribuite:
 - comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio,
 - ottenere in utilizzo, su richiesta scritta, un locale per le riunioni;
 - usufruire della rete informatica dell'Istituto.

Art. 15 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 16 del CCPL dd. 29.11.2004 così come modificato dall'art. 3 del CCPL dd. 5.9.2008.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSA e OO.SS rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora d'inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione dei docenti in servizio implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio al termine dell'assemblea, tenuto conto del tempo necessario al rientro qualora la sede di lavoro non coincida con quella dell'assemblea. Il tempo previsto per l'assemblea e l'eventuale tempo necessario al rientro sono computati nel conteggio delle 12 ore annuali, monte orario previsto dal CCPL per la partecipazione del personale alle assemblee sindacali.
5. Le assemblee, anche in modalità telematica in situazioni emergenziali, coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. La durata delle assemblee è così stabilita:
 - a) per le assemblee che si svolgono a livello di istituzione scolastica non più di 2 ore di sessanta minuti;
 - b) per le assemblee di zona non meno di 3 ore di sessanta minuti.
6. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini.


TITOLO QUINTO
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 16 - Obblighi del dirigente e dei docenti

1. Il Dirigente scolastico garantisce l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive disposizioni. Il documento per la valutazione dei rischi è custodito presso Ufficio del Collaboratore Vicario.
2. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Art. 17 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1. Il RLS è eletto da tutto il personale dell'Istituto tra i nominativi proposti dalle OO.SS; in caso di mancata segnalazione, tra coloro che siano disponibili e possiedano le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'Istituto.
3. Al RLS è assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare corsi di aggiornamento specifici. Il RLS, segnalandolo preventivamente al Dirigente scolastico, può



accedere ai luoghi di lavoro per verificare le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.

4. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito dall'art. 78 del CCPL del 29.11.04 sostituito dall'art. 40 Accordo 4.6.18, al quale si rimanda.

Art. 18 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente o ATA a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 19 – Servizio di prevenzione e protezione

1. All'interno dell'Istituto sono individuate le seguenti figure:
 - preposti;
 - addetti al servizio di prevenzione e protezione;
 - addetti al primo soccorso;
 - addetti al piano antincendio e gestione emergenza.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle suddette figure competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
4. I docenti hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione sulla sicurezza organizzati dal Dirigente scolastico. La formazione sulla sicurezza deve essere riconosciuta come orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei docenti. Qualora si determinino necessità di recupero, esso verrà riconosciuto eventualmente utilizzando gli strumenti della flessibilità.

TITOLO SESTO

CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO UNICO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI, PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ' RETRIBUITE CON IL FONDO UNICO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E PER LE ATTIVITÀ' COMUNQUE FINANZIATE, ECCETTO QUELLE A DESTINAZIONE VINCOLATA

Art. 20 – Norma di rinvio

Per quanto concerne i criteri del presente titolo, si rimanda alla contrattazione collettiva decentrata a livello di istituzione scolastica condotta annualmente.

TITOLO SETTIMO

CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE).

Art. 21 – Criteri generali

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi e circolari) vengono diffuse tramite posta elettronica (@scuole.provincia.tn.it), messenger del registro elettronico ed eventuale pubblicazione sul sito istituzionale (intranet e internet):
 - dalle ore 07:30 alle ore 17.30, dal lunedì al venerdì.I Docenti consulteranno almeno una volta ogni due giorni lavorativi la posta istituzionale.
2. Nella giornata in cui è in servizio il docente, compatibilmente con l'orario, prende visione delle comunicazioni inviate tramite messenger o posta elettronica.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile;
4. La scuola mette a disposizione dei docenti che lo desiderano un PC presso la propria sede scolastica in orario non coincidente con quello di servizio.


TITOLO OTTAVO NORME FINALI

Art. 22 - Durata e validità del contratto

1. Previa richiesta scritta di una delle parti, si procederà a verifica intermedia dello stato di attuazione del presente contratto.
2. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione copia del presente contratto è affissa all'albo sindacale, pubblicata nella sezione "Contratti integrativi" di Amministrazione trasparente ed inviata all'APRAN ed al Dipartimento competente in materia di istruzione.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Dirigente scolastico pro-tempore Pasqualin Paola



DI PARTE SINDACALE costituita da


CISL Scuola

Fusi Giuseppe




FLC CGIL

Mazzacca Cinzia



FGU-GILDA degli insegnanti

Cappelli Paolo



UIL Scuola Terragnola Giovanna Broghetta Annuska

RSA

Vitti Chiara per la FLC CGIL



Mannavini Carla per UIL Scuola



Corso M. Buonarroti, 50 – 38122 Trento – tel. 0461236214 – fax 0461230583 - C. F. 96057120220
e-mail: segr.ic.tn6@scuole.provincia.tn.it - pec: ic.trento6@pec.provincia.tn.it
<http://www.istitutocomprensivotrento6.it>

